



Gara a procedura aperta telematica per l'appalto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei:

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO PER L'IRRIGAZIONE DELL'AGRO DI ORGOSOLO, OLIENA, NUORO, DORGALI, ORUNE E LULA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. CUP: I87119000080002 - CIG: A00672A30B

RDO : rfq_419014

QUESITI E RISPOSTE

Aggiornate al 09/10/2023

QUESITO N. 1

Si chiede se sia possibile sostituire la categoria S.05 richiesta dal bando con la S.06 di maggiore grado di complessità.

Risposta al Quesito n. 1

Così come specificato a pag. 25 del Disciplinare di gara (quartultimo capoverso), ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale nella Categoria "Strutture" di cui al D.M. 17.06.2016, è consentita la presentazione di servizi aventi ID S.06.

QUESITO N. 2

Si chiede a codesta Stazione Appaltante:

- a) se possa essere proposto nel ruolo di Ispettore di Cantiere un professionista che abbia la qualifica di Geologo;*
- b) di chiarire se un Ispettore di Cantiere con qualifica di geometra debba avere minimo 5 anni ovvero minimo 15 anni di iscrizione all'Albo Professionale (presenza di indicazioni contrastanti fra Disciplinare di gara e Schema di contratto).*

Risposta al Quesito n. 2

- a) Per le specifiche attività legate anche alla supervisione delle attività del laboratorio di cantiere si ritiene che il ruolo di Ispettore di cantiere possa essere svolto **anche** da un professionista che abbia la qualifica di geologo, come previsto nel Disciplinare di gara rettificato;
- b) Nello schema di contratto, all'art. 4, viene indicato tra l'altro, fra i requisiti richiesti alla figura di Ispettore di cantiere, il possesso di diploma di Geometra (o equipollente) con iscrizione nel relativo Albo Professionale da almeno 5 anni. **Si tratta di un refuso**. Come indicato al punto 7.1 del Disciplinare di gara è **obbligatoria l'iscrizione all'albo da almeno 15 anni**. Si rinvia al Disciplinare di gara rettificato.



QUESITO N. 3

Con riferimento al gruppo di lavoro richiesto per l'espletamento del servizio oggetto di gara, viene richiesto al cap. 4 del Disciplinare di gara che il gruppo deve comprendere almeno n° 10 figure professionali minime (n°1 DL, n°1 CSE, n°3 DO, n°1 DO Geologo, n°4 IC). Al par. 7.1 del Disciplinare, è inoltre dichiarato il numero minimo di anni di iscrizione nel rispettivo Albo riferito a ciascuna figura professionale.

Rispetto a codesti requisiti, si chiede se i punteggi riportati nella valutazione tabellare di cui al par. 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", in particolare quelli appartenenti alle righe sottese dal titolo "Gruppo di lavoro. Offerte Migliorative", si applichino obbligatoriamente ai professionisti che soddisfano i requisiti di cui al capoverso precedente (cap. 4 e par. 7.1 del disciplinare), oppure, se possano anche applicarsi alle figure aggiuntive proposte.

Qualora si ricadesse nella seconda ipotesi di quelle appena esposte, si chiede se figure quali i Direttori Operativi aggiuntivi rispetto alle figure professionali minime, in possesso di certificazione BIM, ma con n° anni di iscrizione all'Albo inferiore a 10 anni, risultino soddisfacenti per l'ottenimento dei punteggi riportati nella tabella di cui al par. 18.1 (sub-criterio T2c e T2d).

Risposta al Quesito n. 3

Così come specificato al punto 16.2 del Disciplinare di gara, "l'organigramma della struttura incaricata del servizio, **oltre alle figure minime inderogabili di cui all'Art.4**, potrà essere esteso dal concorrente, quale offerta migliorativa, **con ulteriori specifiche professionalità**".

Queste figure, facenti parte del gruppo di lavoro proposto, non sono soggette a particolari vincoli in merito al numero minimo di anni di iscrizione nei rispettivi Albi professionali e contribuiscono all'ottenimento dei criteri premiali se in possesso delle certificazioni richieste.

QUESITO N. 4

- a) Si segnala che al punto 18.2.2 del Disciplinare di gara (Criterio di valutazione quantitativo) la Tabella n. 2 sembra contenere dei refusi, in quanto nella prima colonna i subcriteri T2e e T2f sembrano riportati 2 volte, mentre invece manca il sub criterio T2g.
- b) Con riferimento ai subcriteri T2d (Direttore Operativo certificato BIM Coordinator) e T2e (Ispettore di Cantiere certificato BIM Specialist), si chiede a codesta S.A. se, sempre in accordo alla norma UNI 11337-7:2018, una certificazione di rango più elevato può qualificare anche per un rango inferiore. Per spiegare meglio con alcuni esempi: ai soli fini dell'attribuzione dei punteggi un Direttore Operativo con qualifica di BIM Manager può essere considerato valido anche come BIM Coordinator? E un Ispettore di Cantiere con qualifica BIM Coordinator può valere anche come BIM Specialist? Si richiede quanto sopra in quanto si ritiene che una qualifica BIM di rango superiore sia il frutto di esperienze passate nei ruoli di rango inferiore, che hanno poi portato ad una certificazione di rango superiore.

Risposta al Quesito n. 4

- a) **Si tratta effettivamente di un refuso.** Si rinvia al Disciplinare di gara rettificato.
- b) I requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali chiamate a gestire la metodologia BIM (CDE Manager, BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist) di cui alla norma



UNI 11337-7:2018 sono da ritenersi specifici per ogni singolo profilo. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla Tabella 2 **risulta pertanto obbligatoria la presenza della certificazione richiesta.**

QUESITO N. 5

L'art. 18 dello Schema di Contratto ("Copertura Assicurativa") riporta testualmente che "L'Affidatario, al momento della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa stipulata ai sensi di legge contro i rischi professionali, per ciascuno dei tecnici personalmente responsabili dell'espletamento di una o più delle prestazioni previste dal contratto, prestata per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila euro)" e che "...il massimale richiesto di € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila euro) è segregato rispetto all'assicurazione generale". Si richiede a codesta S.A. di chiarire se il valore del massimale richiesto pari a € 1.500.000,00 sia da riferirsi alla totalità dei tecnici del Gruppo di Lavoro dell'offerente, ovvero se tale valore debba essere moltiplicato per il numero dei componenti del Gruppo di Lavoro. Nella seconda ipotesi, poi, anche nel caso di un costituendo Raggruppamento, il RTP offerente dovrebbe essere in possesso di una polizza prestata per un massimale pari a $10 \times 1'500'000 = 15'000'000$ € ottenuta considerando il personale minimo obbligatorio del Gruppo di Lavoro (10 figure), ovvero nel conteggio dei tecnici va considerato anche il personale aggiuntivo premiato nell'ambito dell'Offerta Tecnica come incremento del numero di Direttori Operativi e di Ispettori di Cantiere?

Risposta al Quesito n. 5

Come previsto dall'art.18 dello Schema di contratto e disciplinare tecnico prestazionale, il massimale richiesto di € 1.500.000,00 è riferito a **ciascun professionista facente parte del gruppo di lavoro**. Nella valutazione dell'importo della polizza che l'offerente dovrà presentare andrà dunque conteggiato anche il personale aggiuntivo proposto nell'ambito dell'offerta tecnica.

QUESITO N. 6

Con riferimento alla copertura assicurativa RP da attivare al momento della stipula del contratto di cui all'art. 18 dello Schema di Contratto, facendo seguito anche al chiarimento fornito dalla S.A. con la risposta al quesito n. 5, si chiede alla S.A. di chiarire quanto segue con un esempio concreto. Si faccia l'esempio di un costituendo RTP di società di ingegneria che intende presentare nella sua offerta un gruppo di lavoro di n.15 professionisti, tutti appartenenti alle società di ingegneria del RTP. In tale ipotesi, si prospettino per esempio le seguenti possibilità:

- a) *il RTP presenta n. 15 polizze RP con massimale 1'500'000 € una per ciascun componente il Gruppo di Lavoro (soluzione che sembra di difficile gestione nel momento in cui si renda necessario attivare le assicurazioni, quindi la catena di responsabilità, considerato che quella del DL e del CSE prevale su quelle dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere);*
- b) *il RTP presenta n. 1 polizza RP dedicata - c.d. Single Project –con un massimale pari a $15 \times 1'500'000 = 22'500'000$ € (ipotesi che comporterebbe un costo considerevole con riferimento all'importo a base*



gare destinato alla DL e CSE). Si chiede alla S.A. di chiarire quale delle suddette possibilità si debba/possa percorrere, ovvero se ci siano altre possibilità per la copertura assicurativa.”

Risposta al Quesito n. 6

Le soluzioni prospettate sono entrambe ricevibili. Resta in capo al Concorrente la scelta della tipologia di polizza più opportuna.

Nuoro, 09 ottobre 2023

Il responsabile unico di progetto

ing. Sebastiano Bussalai